

Assemblea Regionale Siciliana

CCCLXXXIX. SEDUTA

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Congedi	6969
Disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali » (377) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	6970, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6978, 6979 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6988 6990, 6991, 6992, 6993
NAPOLI	6972, 6974, 6978, 6979, 6981, 6982, 6983, 6984, 6990
STARRABBA DI GIARDINELLI	6972
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	6972, 6973, 6976 6979, 6984, 6985, 6988, 6992
BIANCO	6975, 6982
CRISTALDI	6975, 6991
CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore	6977, 6989, 6991, 6992
BEVILACQUA	6978
POTENZA	6980, 6984
ARDIZZONE	6983, 6987, 6991
CASTORINA	6985, 6990
BONFIGLIO	6986
D'ANTONI	6987
CASTROGIOVANNI	6987
MONTALBANO	6989, 6991
Interrogazioni:	
(Annunzio di risposta scritta)	6969
(Annunzio)	6969
ALLEGATO	
Risposta scritta ad interrogazione:	
Risposta del Presidente della Regione alla interrogazione n. 1213 dell'onorevole D'Agata	6994

La seduta è aperta alle ore 18.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo lo onorevole Guarnaccia, per giorni 8 dal 21 al 28 febbraio 1951, e l'onorevole Majorana per giorni 3 dal 20 al 22 febbraio 1951.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta da parte del Governo la risposta scritta alla interrogazione numero 1213 dell'onorevole D'Agata, che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENTILE, segretario:

« Al Presidente della Regione, per sapere se risponde al vero che si è determinato un conflitto di competenza fra la Giunta regionale e l'Assessore ai lavori pubblici circa la interpretazione dell'art. 2 della legge 5 agosto 1949, n. 46, che devolve all'Assessore la programmazione delle opere di interesse regionale, e dell'art. 6 (lettera c) ultimo comma della legge 10 gennaio 1951, n. 4, che, pur richiamando la precedente legge, e in contrasto con la stessa, sottrae la programmazione

delle opere all'Assessore affidandola genericamente al Governo regionale, che, a quanto pare, intende servirsi di detta norma per soddisfare le esigenze elettorali di qualche membro del Governo stesso. » (1276)

NICASTRO.

« Al Presidente della Regione, per sapere:

1) se è a conoscenza dello svolgimento delle trattative tra gli industriali zolfiferi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori presso l'Assessorato per il lavoro per risolvere una grave vertenza che si protrae da più di un anno; e che gli industriali, con atto che suona offesa alla Regione siciliana, hanno impedito all'Assessore al lavoro di spiegare la sua funzione conciliativa, provocando così lo sciopero in tutte le miniere di zolfo della Sicilia proclamato dalle organizzazioni sindacali di tutte le correnti. Data l'attuale situazione favorevole dei mercati e, quindi, anche dei prezzi, il grave atteggiamento degli industriali, che è di aperta ostilità non solo verso i lavoratori ma anche verso l'Assessore al lavoro, mira a servirsi dello sciopero per fare illecite ed inammissibili pressioni verso il Ministero dell'industria, il quale, a quanto si dice, non vorrebbe accordare ulteriori aumenti dei prezzi dello zolfo.

2) quale azione intende svolgere il Presidente della Regione per ricondurre gli industriali zolfiferi alla ragione e per impedire, quindi, che con un lungo sciopero si danneggi l'economia siciliana. » (1277) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

CORTESE - ALESSI - COLAJANNI POMPEO -
TAORMINA - AUSTELLO - BONGIORNO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Nuove norme per le elezioni regionali »
(377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali ».

Ricordo che nella seduta precedente è stata sospesa la discussione durante l'esame dell'articolo 54, che rileggo:

Art. 54.

« Il Tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'articolo 16, procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 49, 50, 51, 53;

2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti, scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato e la somma dei voti aggiunti.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere più tre, ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. L'attribuzione dei seggi non assegnati è demandata all'ufficio centrale regionale in conformità a quanto disposto al successivo articolo 59.

Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più anziano di età.

L'ufficio centrale di ogni collegio circoscrizionale deve stabilire inoltre la somma esatta dei voti residuali di ogni lista che deve comunicare, insieme col numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, all'ufficio centrale regionale presso la Sezione regionale della Corte di cassazione, secondo quanto dispone l'articolo 58.

Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente. »

Rimane ancora da deliberare su alcuni emendamenti già annunziati e precisamente:

— degli onorevoli Napoli ed altri:

sopprimere il settimo e l'ottavo comma;

— dell'onorevole La Loggia:

sopprimere l'ultimo periodo del quarto comma;

sostituire al settimo ed all'ottavo comma i seguenti:

« Il quoziente ottenuto dividendo la somma dei voti di lista residui di tutte le liste del collegio per il numero dei seggi non assegnati serve per l'attribuzione di tali seggi. Ad ognuna delle liste sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente risulta contenuto nei voti a ciascuna residui.

I posti non attribuiti sono assegnati in ordine decrescente alle liste per le quali questa ultima divisione avrà dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto maggior numero di voti.

Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati. »;

conseguentemente, sopprimere l'articolo 59;

— dagli onorevoli Starrabba di Giardinelli e altri:

sopprimere l'ultimo periodo del quarto comma;

sostituire al settimo ed all'ottavo comma i seguenti:

« L'ufficio centrale circoscrizionale, accertato il numero dei seggi non attribuiti, procede alle seguenti operazioni:

a) somma i voti di lista residui, compresi i voti di quelle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente;

b) divide il totale di tale somma per il numero dei seggi non attribuiti, ottenendo così il quoziente per l'attribuzione dei seggi residui;

c) attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla precedente lettera b) risulti contenuto nella somma dei voti residui di ciascuna lista;

d) assegna alle liste che avranno maggiori resti i seggi non attribuiti dopo l'operazione di cui alla lettera c);

e) proclama eletti per ciascuna lista di cui alle precedenti lettere c) e d) i candidati che hanno riportato, dopo l'ultimo eletto, il maggior numero di preferenze ed a parità di voti di preferenze il più anziano di età. »;

conseguentemente, sopprimere l'articolo 59.

Comunico che è stato testè presentato dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Gallo Concetto, Cosentino e Starrabba di Giardinelli questo emendamento:

sostituire al settimo ed all'ottavo comma il seguente:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, accertato il numero dei seggi non attribuiti in base all'articolo precedente, procede alle seguenti operazioni:

a) somma i voti di lista residui compresi i voti di quelle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente;

b) divide il totale di tali voti per il numero dei seggi non attribuiti più uno ottenendo così il quoziente per l'attribuzione dei seggi residui;

c) attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla precedente lettera b) risulti contenuto nel totale dei voti residui in ciascuna lista;

d) assegna in ordine decrescente alle liste che avranno maggiori resti i seggi non attribuiti dopo l'operazione di cui alla lettera c) e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto maggiori voti residuali dopo l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo precedente;

e) proclama, quindi, eletti per ciascuna lista di cui alle precedenti lettere c) e d), i

candidati che hanno riportato dopo l'ultimo eletto il maggior numero di preferenze e, a parità di voti di preferenza, il più anziano di età. »;

conseguentemente, sopprimere l'articolo 59.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Anche a nome degli altri firmatari ritiro l'emendamento soppressivo del settimo e dell'ottavo comma.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Anche a nome degli altri firmatari ritiro l'emendamento sostitutivo del settimo e dell'ottavo comma, annunciato nella seduta precedente, essendo quasi identico a quello testè presentato dall'onorevole Napoli e che porta anche la mia firma.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che in relazione al testo approvato dell'articolo uno, il divisore, costituito dal numero dei deputati da eleggere, deve essere aumentato di uno anzichè di tre, altrimenti non ci riferiremmo più alla legge del 1946 ma a quella del 1948.

CRISTALDI. E' evidente che deve essere più uno.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere in proposito la sua opinione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. L'onorevole Napoli ritiene — poichè noi ci siamo riferiti all'articolo 74 della legge del 1946 il quale prevede come divisore il numero dei seggi assegnati al collegio circoscrizionale più uno — che noi, con la votazione dell'articolo 1, abbiamo senz'altro accettato questo criterio. Per dire il vero noi ci siamo riferiti al sistema e non abbiamo richiamato l'articolo in tutta la sua essenza; abbiamo detto: si applichi il sistema della proporzionale di cui all'articolo 74. Il sistema, quindi, può prevedere il divisore più uno come può prevedere il divisore più tre. Si tratta, pertanto, di interpretare il deliberato dell'Assemblea e di stabilire

una eventuale preclusione: è un problema su cui deve decidere il Presidente. La questione, a mio giudizio, può prestarsi sia all'una come all'altra interpretazione.

PRESIDENTE. Ritengo che, in relazione all'articolo già votato, al quarto comma deve dirsi: « più uno » anzichè « più tre ».

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Chiedo che si voti la soppressione dell'ultimo periodo del quarto comma, proposta con gli emendamenti La Loggia e Starrabba di Giardinelli ed altri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'ultimo periodo del quarto comma proposta dagli emendamenti La Loggia e Starrabba di Giardinelli ed altri.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Bevilacqua, D'Antoni, Romano Fedele, Ricca e Marchese Arduino hanno testè presentato questo emendamento:

sostituire al settimo ed all'ottavo comma i seguenti:

« Il quoziente ottenuto dividendo la somma dei voti di lista residui di tutte le liste del collegio per il numero dei seggi non assegnati serve per una prima attribuzione di tali seggi. Ad ognuna delle liste sono attribuiti, se è possibile, tanti seggi quante volte il quoziente risulta contenuto nei voti a ciascuna residuati.

Se con tale operazione i seggi non assegnati sopradetti non vengono, in tutto o in parte, attribuiti, si determina un nuovo quoziente aumentando di una unità il divisore di cui al comma precedente. In tal caso, ed in ogni altro similare eventualmente susseguente, ogni lista, alla quale non è stato attribuito alcun seggio residuo, dispone di tutti i voti da essa residuati, mentre ogni lista, alla quale sono stati di già assegnati uno o più seggi residui dispone di un numero di voti pari alla differenza tra l'intero numero di voti residuati ed il prodotto dell'ultimo quoziente per il numero dei seggi residui che ad essa lista sono stati di già attribuiti.

Qualora, dopo ciò, rimangano altri seggi residui attribuibili, si determinerà un nuovo

quoziente mercè aumento di un'altra unità del divisore di cui al primo comma e così di seguito sino alla totale assegnazione dell'intero numero di seggi.»

e conseguentemente sopprimere l'articolo 59.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Dichiaro di ritirare l'emendamento sostitutivo del settimo e dell'ottavo comma, annunciato nella seduta precedente perchè ritengo che in tale emendamento si contenga un formulazione non perfettamente rispondente agli scopi che lo stesso si proponeva e cioè di consentire un'attribuzione dei seggi alle liste in forma proporzionale. Noi, difatti, abbiamo scelto, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, il sistema della proporzionale. Abbiamo deciso che il sistema proporzionale dovesse essere quello della legge del 1946 ed abbiamo anche precisato che non si dovessero fare collegamenti neanche ai fini della utilizzazione dei voti residui. Ora, i singoli resti, come devono utilizzarsi? In modo proporzionale, in modo, cioè, che i seggi non assegnati siano attribuiti in proporzione dei resti inutilizzati che a ciascuna lista competono. Mi pare che sia il sistema più logico e razionale. La lista che ha più resti ha più frazioni di seggi di quanto non ne abbia una lista che abbia minori resti. Mi ero sforzato di trovare un sistema conducente allo scopo di attribuire a ciascuna lista i seggi in proporzione dei residui voti inutilizzati che a ciascuna lista fossero venuti. Mi sono accorto che la formula scelta non conduce nella direzione voluta. Ciò perchè in quell'emendamento che ho ritirato e in quello altro presentato ora dall'onorevole Napoli viene prescelta la formula adottata dalla legge del 1946 per una ripartizione dei seggi in sede di collegio nazionale; cioè noi avremmo voluto applicare al collegio circoscrizionale un sistema che, invece, si applicava al collegio unico nazionale se ci riferiamo alle elezioni del 1946 o al collegio unico regionale se ci riferiamo a quelle del 1947. Quando si utilizzano i resti in un collegio a base vasta come quello regionale o nazionale, allora ha un significato fare la somma dei voti residui e dividerli per il numero dei seggi non assegnati perchè indubbiamente, in tale ipotesi, si trova un quoziente, che è contenuto nel com-

plesso dei voti residui, appunto perchè in tale complesso confluiscono tutti i residui delle circoscrizioni provinciali. Ma quando, viceversa, ci riferiamo ai semplici voti residui di una circoscrizione, avviene che, sommando tutti i residui e dividendoli per i seggi non assegnati, nella generalità dei casi, salvo qualche eccezione, troviamo un quoziente elettorale maggiore di quello servito per la prima assegnazione dei seggi, cioè di quello che aveva determinato i resti; nella quale ipotesi, quindi, il sistema proporzionale non funziona per niente. Ieri lo ha rilevato l'onorevole Costa, e l'osservazione mi ha fatto meditare sul mio emendamento, che ho trovato non adatto; nè mi dichiaro convinto di quello pocanzi presentato dagli onorevoli Napoli ed altri perchè, in sostanza, riproduce le linee generali del mio emendamento e determina l'inconveniente che i seggi da attribuire con i voti residui sono assegnati, in ordine decrescente, alle liste che hanno un resto maggiore. Come io rilevai ieri, questo non è un sistema di carattere proporzionalistico ma è un sistema che urta col sistema proporzionale che abbiamo prescelto, perchè, se c'è una lista che ha 30mila voti di residui, una 18mila e un'altra 2mila, anche quest'ultima prende un quoziente. E cioè non prendono affatto, queste liste, i seggi in proporzione dei resti, ma secondo come viene, in ordine di graduatoria. Non si possono attribuire i resti come una specie di premio a chi, per esempio, abbia avuto il resto di un voto. Presenterò un emendamento per applicare, invece, un altro sistema per la ripartizione dei resti: dividere la cifra elettorale di ciascuna lista per quanti sono i seggi da assegnare, dare il quadro dei quozienti e scegliere i maggiori. In tal modo si avrebbe una attribuzione matematica, precisa dei resti in esatta proporzione dei voti residui che ciascuna lista comprende. L'Assemblea discuta e prescelga il metodo che crede migliore sempre tenendo presente che la nostra discussione ha il solo intento di applicare, conseguentemente, il sistema che l'Assemblea stessa ha prescelto con una sua votazione precedente, sino all'utilizzo dei voti residui.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, per il Governo, ha presentato questo emendamento:

sostituire al settimo ed all'ottavo comma i seguenti:

« Ove risultassero seggi non attribuiti l'ufficio centrale circoscrizionale divide la cifra dei voti residui di ciascuna lista per uno, per due, per tre, quattro.. fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e, quindi, si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai seggi da assegnare.

Ciascuna lista avrà tanti deputati quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quozienti il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ed a parità di quest'ultima per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. »

e conseguentemente sopprimere l'articolo 59.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signori colleghi, il problema è limitato all'utilizzazione dei resti. Ieri sera eravamo arrivati al punto in cui la somma dei resti di tutte le liste — cioè di quelle che avevano avuto assegnati i quozienti e di quelle che non li avevano raggiunto — divisa per i seggi rimasti non assegnati determinava un nuovo quoziente. Questo era il procedimento della legge..... (*Discussione nell'Aula*)

PRESIDENTE. Si parla dell'articolo più importante, stiano attenti, per favore.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. E' importante, non il più importante.

NAPOLI. Credo che il Presidente abbia ragione: è il più importante per la futura formazione dell'Assemblea. Si formava, così, con la somma dei resti divisa per il numero dei seggi rimasti non assegnati, un nuovo quoziente; e quindi si attribuiva il seggio alle cifre elettorali più alte che rientrassero nel quoziente. Questo, ripeto, è il procedimento che la legge del 1946 volle per il collegio regionale e che, nella discussione di ieri sera, abbiamo riferito al collegio circoscrizionale. Poichè abbiamo detto che il nostro richiamo alla legge del 1946 costituisce giudicato, questo ragionamento non dovrebbe fare una grinza.

Senonchè, il collega Costa ha fatto l'esempio delle elezioni regionali del 1947, nella sua provincia, dal quale si ricava che il quoziente che si viene a formare, dividendo la somma di tutti i resti per il numero dei seggi da coprire, è così alto che non si può assegnare a nessuno. Allora questa che era una eccezione, una eventualità nella elaborazione del nostro pensiero, è diventata una regola della quale ci siamo preoccupati. In conseguenza ieri stesso l'onorevole Starrabba di Giardinelli ha proposto l'emendamento, che propone di adottare il sistema seguito nella legge del 1946 (poichè l'Assemblea ha voluto soltanto abolire il collegio unico regionale) e riportare la medesima procedura nel collegio circoscrizionale, cioè dividere la somma dei voti residui per i seggi non ancora attribuiti. L'onorevole Starrabba di Giardinelli ha poi chiarito, di seguito alla preoccupazione espressa dall'onorevole Costa, che, ove mai nessuna lista raggiungesse questo nuovo quoziente, i seggi si attribuirebbero in ordine decrescente ai resti maggiori.

Per far sì che si segua in tutto il criterio della legge del 1946, io ho proposto che nello emendamento originario dell'onorevole Starrabba di Giardinelli ed altri dopo le parole di cui alla lettera b): « divide il totale di tale somma per il numero dei seggi... » si aggiungessero le altre: « più uno ». E' questo, infatti, il testo del nuovo emendamento che porta anche la mia firma.

Ora ho visto un emendamento Bevilacqua secondo il quale la somma di questi resti si divide per il numero dei seggi non assegnati e si attribuiscono i seggi in base al quoziente ottenuto. Ove i seggi non assegnati non venissero in tutto o in parte così attribuiti, si aumenterebbe successivamente, di uno, di due, di tre unità il divisore già ottenuto fino alla totale aggiudicazione dei seggi.

Poi c'è l'ultimo emendamento La Loggia il quale ripropone il metodo D'Hondt. Ora io devo dire, prima di tutto, che ieri sera quando proponevo il metodo D'Hondt, in modo da evitare resti, mi sono sentito opporre la preclusione; quindi questo emendamento mi pare inammissibile.

BIANCO. Non è così.

NAPOLI. Poi lo verrai a spiegare tu.

BIANCO. Lo spiegherò.

NAPOLI. Un argomento è precluso in quanto è precluso obiettivamente, non a seconda di chi lo propone. Ma il Presidente saprà fare giustizia.

CASTORINA. Non fare insinuazioni.

BIANCO. L'ho chiesta io la preclusione perchè con quel metodo non restavano resti mentre noi abbiamo stabilito che i resti si dovevano utilizzare in campo circoscrizionale.

NAPOLI. Ed io vorrei sapere perchè il sistema non è ancora precluso.

BIANCO. Non c'è preclusione.

NAPOLI. E' un giuoco di parole, un giuoco di bussolotti.

COSTA. La preclusione fu motivata.

NAPOLI. Insisto nel ritenere che il metodo D'Hondt per me è precluso. Se noi avessimo voluto usarlo, avremmo dovuto adoperarlo per la distribuzione di tutti i seggi nel collegio circoscrizionale, e così questa polemica dei resti e della utilizzazione dei resti non sarebbe nata. Mi pare che sia altrettanto precluso il criterio Bevilacqua, perchè esso divide la somma dei voti residui per il numero dei seggi non assegnati più uno o più due o più tre; ma noi ora abbiamo stabilito, facendo appunto richiamo alla legge del 1946, che questa divisione non può avvenire altrimenti che per il numero dei seggi non assegnati più uno. Ed allora basta: non possiamo cambiare opinione ad ogni momento. Il sistema che noi abbiamo seguito per la prima assegnazione dei seggi dobbiamo seguirlo per l'assegnazione dei seggi da attribuire con i voti residui delle liste. Resta il problema che credo qualcuno di noi ha sopravvalutato, l'ipotesi, cioè, che il quoziente formato dalla somma dei resti divisa per il numero dei seggi possa risultare così elevato da non potere essere assegnato a nessuna lista. Allora in questo caso si è detto, e lo ha ricordato anche l'onorevole Potenza, che i quozienti residui saranno assegnati, in graduatoria decrescente, ai maggiori resti. Ritengo che questo sia un criterio di giustizia, e, del resto, è questa una proposta che ho sentito fare anche dal collega Montemagno, senza che egli avesse parlato con me. Per queste considerazioni insisto nello emendamento che porta anche la mia firma e ritengo preclusi gli emendamenti La Loggia e Bevilacqua ed altri.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ieri sera ho chiesto la preclusione sulla proposta di applicare il metodo D'Hondt perchè questo, non lasciando alcun resto, veniva a contrastare col disposto del secondo comma dell'articolo 1 da noi approvato, secondo cui l'utilizzazione dei resti deve avvenire in campo circoscrizionale. Ora, invece, l'onorevole La Loggia propone l'applicazione del metodo D'Hondt per l'utilizzazione dei resti in sede circoscrizionale. Non sussiste, pertanto, alcuna preclusione con il disposto dell'articolo 1 che prescrive l'utilizzazione dei resti in sede circoscrizionale: anzi, in questo caso il metodo D'Hondt (che non lascia alcun residuo) è accettabilissimo poichè risolve il problema in sede circoscrizionale nel modo più efficace e nell'interesse dei piccoli partiti.

COSTA. Si favoriscono i partiti più grossi.

PRESIDENTE. Ritengo che non ci sia preclusione nè per l'emendamento La Loggia e neppure per l'emendamento Bevilacqua. All'articolo 1 c'è soltanto il richiamo all'articolo 57 della legge del 1946.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, mi permetterò di osservare che noi abbiamo già approvato il principio al quale si deve informare l'utilizzazione dei resti. Il terzo comma dello articolo 1 che cosa dice? Che qualora vi siano seggi non attribuiti, questi saranno attribuiti « in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna « lista con attribuzione dei seggi relativi ai « candidati che abbiano riportato il maggior « numero di voti di preferenza ». Quindi, il punto centrale che è stato approvato è questo: si devono attribuire i resti in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista. Come tecnicamente si può definire questa dizione? Si può intendere che una volta che si hanno i resti si fa una graduatoria di essi, e, fatta la graduatoria, i seggi si attribuiscono alle liste che hanno avuto maggiori resti. Se in una circoscrizione vi sono cinque liste, tre seggi residui da assegnare e cinque resti, uno di 20mila, uno di 18mila, uno di 17mila, uno di 15mila ed uno di 10mila, i tre seggi vengono attribuiti alle liste che hanno avuto maggiori re-

sti: alla lista con 20mila, uno; alla lista con 18mila uno; alla lista con 17mila uno.

BIANCO. E se la prima lista ha avuto 20 mila voti, la seconda 8mila e la terza 4mila i resti a che lista li dà?

CRISTALDI. Uno a quella che ne ha avuto 20mila, uno a quella che ne ha avuto 8mila ed un altro a quella che ne ha avuto 4mila. Mi lasci continuare. Ho detto che una interpretazione tecnica della norma che abbiamo approvato può essere questa. Quale può essere l'altra interpretazione tecnica? Che, fatta la somma dei resti e divisala per il numero dei seggi non attribuiti, si ottenga un quoziente per l'attribuzione dei seggi, e che ogni lista abbia tanti seggi quante volte il quoziente così ottenuto risulti contenuto nel totale dei voti residuati in ciascuna lista. Ove questa operazione non desse un risultato definitivo per la totale utilizzazione dei seggi disponibili subentrerebbe l'assegnazione alla lista che ha maggiori resti, non potendosi procedere a una ulteriore elaborazione di quozienti.

Signor Presidente, al di fuori di questo significato non ne sono possibili altri: il criterio di dividere il totale per il numero dei candidati, più tre, più quattro, più cinque, più sei, più sette, non è in ragione dei voti utili di ciascuna lista, ma è un'alterazione della votazione; quello per cui, a parità di condizioni, il resto è assegnato alla lista che ha avuto più voti non è coerente alla interpretazione che è stata data, perchè, il maggior numero di voti è stato utilizzato in sede di assegnazione di seggi per i quozienti ordinari, e riportare qui, nella utilizzazione di resti, quello che già si è fatto valere in relazione alla utilizzazione ordinaria, mi pare che significhi premiare due volte il partito che ha ottenuto più voti.

Io mi meraviglio che Bianco sia consenziente a questa tesi che potrà fare comodo al partito che ha ottenuto i maggiori suffragi elettorali; ma, obiettivamente, io ritengo che fare giocare la maggiore cifra elettorale nella utilizzazione dei resti sia un sistema aberrante. A me sembra, pertanto, che la proposizione più logica e più rispondente alla necessità attuale sia quella contenuta nell'emendamento Napoli ed altri.

Del resto, signor Presidente, se potessi per un momento dare la prova di quello che dico, troverei un argomento di conforto in

favore di quest'ultimo emendamento e direi: noi ci siamo riferiti alla legge del 1946, per la quale l'assegnazione dei resti si fa in questa maniera, e quindi, non soltanto siamo ancorati al giudicato del primo comma dell'articolo 1, ma siamo ancorati anche al secondo e al terzo comma, per i quali soltanto debbono giocare i voti non utilizzati e nessun altro elemento estraneo. La Loggia vuol fare giocare la maggior cifra elettorale, ma questo può far comodo soltanto ad un partito forte, che può ottenere forti resti.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Dove gioca?

CRISTALDI. A parità di condizioni si premierebbe il più forte. Perché? In base a quale criterio? Io direi che deve prevalere il partito che ha avuto il maggior numero di voti, non dal punto di vista della cifra elettorale assoluta, ma dal punto di vista dei resti.

I resti devono essere utilizzati in una maniera perfettamente omogenea e senza premi per il partito più forte perchè questo sarebbe un arbitrio. Se la Signoria Vostra volesse leggere quanto dispone la legge del 1946 in relazione alla utilizzazione dei resti troverebbe che è conforme a quanto si richiede con lo emendamento Napoli ed altri a cui aderisco.

PRESIDENTE. L'argomento più fondato dell'onorevole Cristaldi si basa sul terzo comma dell'articolo 1.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Lei ritiene che ci sia la preclusione?

PRESIDENTE. No. Io richiamo l'attenzione dell'Assemblea su quanto essa ha già votato: « L'utilizzazione dei resti ha luogo in sede circoscrizionale in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista..... ».

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Lei deve decidere.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Noi abbiamo scelto, e su questo siamo di accordo, il sistema proporzionale; e nello scegliere questo sistema ci siamo riferiti ad un certo articolo della legge del 1946. Però, per quanto riguarda i resti abbiamo voluto specificatamen-

te disporre nel nostro deliberato il modo come si dovessero utilizzare in sede circoscrizionale e abbiamo stabilito che l'utilizzazione dovrà aver luogo in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista. « Ragione » — e me ne appello a coloro che conoscono la matematica — significa « proporzione »; quindi noi abbiamo voluto con quell'articolo stabilire che l'utilizzazione si fa in sede circoscrizionale in proporzione dei voti residui che ha ottenuto la lista. Ora, i vari sistemi di proporzionale possono avere varie modalità per l'utilizzazione dei resti e quindi non ci sono qui possibili preclusioni. Io non vorrei tediare la Assemblea ma ho dinanzi il libro di Ambrosini in cui è specificato che tutti i vari sistemi di utilizzazione dei resti sono conseguenziali al sistema proporzionale: perchè è proprio in quel sistema che si formano i resti. L'utilizzazione dei resti si può fare, così, con il sistema Agenbach o con il sistema D'Hondt con il quale i resti non si determinano perchè la divisione avviene in modo da eliminarli progressivamente. Praticamente, sono tutte varietà del sistema proporzionale.

NAPOLI. Se ne deve scegliere uno, ma che sia, poi, sempre lo stesso.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Lo abbiamo scelto per i quozienti proporzionali. Per quanto riguarda l'assegnazione dei resti abbiamo scelto il criterio proporzionale, che non è rispettato dagli altri sistemi che sono stati proposti. Questo è molto chiaro, e mi appello a coloro che hanno studiato matematica. L'unico sistema di carattere proporzionale che si può applicare per l'utilizzazione dei resti è proprio quello che ho proposto io e che non è precluso. Lo sarebbe, infatti, solo se si potesse sostenere che il sistema proporzionale da me proposto non è un sistema che utilizza i seggi in ragione proporzionale; ma questo nessuno lo può dire. Noi diciamo che l'utilizzazione deve essere proporzionale ai voti utilizzati da ciascuna lista e quindi non credo che ci sia preclusione. Per tale scopo noi potremmo scegliere il metodo D'Hondt o un altro sistema che risponde ai requisiti richiesti dalla proporzionale. Qui se c'è da avanzare preclusione, lo si deve fare per i sistemi che vogliono assegnare, secondo una graduatoria decrescente, i seggi alle liste che hanno avuto maggiori resti, perchè questo non è un criterio proporzionale, in quanto una lista con 50 mila voti di resto avrebbe un quoziente ed

una che ne ha duemila potrebbe avere pure un quoziente. Quindi bisogna discutere il merito della questione.....

NAPOLI. Facciamo un esempio.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Bisogna discutere quale sistema di proporzionale si debba scegliere. Il mio emendamento non è in nessun modo precluso.

POTENZA. Il Presidente si è pronunziato: non c'è preclusione siamo tutti di accordo.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Mi consenta signor Presidente, prima che la Commissione esprima il suo parere in proposito, di fare una premessa di carattere personale. Mi pare che da due giorni a questa parte un poco tutti siamo stati presi dalla ossessione matematica. Io ho cercato di difendermene anche perchè ne ho altre di altro genere e non vorrei aggiungere ad esse anche questa.

In fondo, si lotta per nulla, perchè sin da ieri mi sembrava certo che tra il metodo D'Hondt ed il metodo adottato dalla nostra legge (stabilire prima i quozienti e poi i resti) non ci fosse sostanziale differenza, e che la divisione fra i forti ed i deboli non fosse possibile identificarla nella formula che noi saremo per adottare. Non mi sembra neppure opportuno, inoltre, insistere troppo su questo concetto perchè non saprei stabilire in questa Assemblea quali sono i deboli e quali i forti. Questo lo dirà il corpo elettorale quando sarà consultato e sarà chiamato a votare per i deputati della prossima legislatura.

E veniamo al caso specifico: l'unica questione che potrebbe portare una ulteriore remora, dopo quell'altra che la ossessione matematica ci ha fatto scontare, potrebbe essere quella della preclusione. A me sembra che, per quanto riguarda la questione dei quozienti da attribuire con la prima operazione, la preclusione fosse netta per il semplice fatto che l'articolo 1 distingue tra quozienti e resti, il che significa che il metodo D'Hondt per il complesso delle operazioni non è attuabile. Senonchè, per la seconda operazione, la attribuzione dei resti, (e sappiamo che in ogni sistema elettorale il criterio dell'attribuzione

dei resti è a sè stante rispetto all'attribuzione in genere dei voti riportati dalle singole liste) non credo che sussista preclusione perchè il terzo comma dice che, una volta effettuate le prime operazioni con metodo diverso, i resti sono attribuiti in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista riportati, e, nell'interno della lista, detti resti vengono assegnati al candidato che ha avuto il maggior numero di voti di preferenza.

Arrivati a questo punto, la Commissione ha cercato di farsi guidare dal criterio del buon senso, che vorrei predominasse in modo che si arrivi a votare questo articolo. Cosicché, considerato che gli orientamenti principali sembra convergano sulla formula La Loggia, è perfettamente inutile fare dieci votazioni per giungere ad un risultato che nella sua sostanza è lo stesso; pertanto, la Commissione è venuta nella determinazione di aderire all'emendamento La Loggia, proponendo, però, in qualche punto, qualche modifica che l'onorevole La Loggia accetta.

Le modifiche sarebbero le seguenti: non risultava dal testo La Loggia che fossero ammesse a partecipare alla utilizzazione dei resti le liste che non avessero riportato un quoziente; al primo capoverso l'emendamento La Loggia dice: «...fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti, e, quindi, si scelgono tra i quozienti i più alti in numero uguale ai seggi da assegnare». La Commissione, pertanto, propone di aggiungere, immediatamente dopo, la frase: «A questa operazione partecipano anche le liste che non abbiano riportato alcun quoziente». Così si elimina l'eventuale dubbio che un partito debole che non riporti neanche un quoziente, possa o meno partecipare alla ripartizione dei resti.

L'ultimo comma dell'emendamento La Loggia: «Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti» prevede una ipotesi assurda ed avrebbe un significato non simpatico. Si dovrebbe pertanto sopprimere. Ed allora siamo d'accordo sulle variazioni da apportare?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Al penultimo comma direi: «la maggiore cifra di voti residui» per riportarci alla dizione dell'emendamento Napoli ed altri.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. D'accordo.

COSTA. E poi, in terza ipotesi: «per sorteggio».

PRESIDENTE. Allora l'emendamento concordato fra il Governo e la Commissione risulta così formulato:

sostituire al settimo ed all'ottavo comma i seguenti:

«Ove risultassero seggi non attribuiti l'Ufficio centrale circoscrizionale divide la cifra dei voti residui di ciascuna lista per uno, due, tre, quattro... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai seggi da assegnare.

A questa operazione partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

Ciascuna lista avrà tanti deputati quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quozienti il posto è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio».

e conseguentemente sopprimere l'articolo 59.

L'onorevole Bevilacqua insiste nel suo emendamento?

BEVILACQUA. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Napoli?

NAPOLI. Io non insisto sul mio emendamento. Desidero, però, che al primo comma dell'emendamento concordato si inserisca la parola «soli» prima delle altre «voti residui».

D'AGATA. E' pleonastico.

NAPOLI. Niente è pleonastico sotto questa volta di cielo!

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Se non è pleonastico, non ha significato.

NAPOLI. Vorrei dire che prima questi voti residui si devono sommare mentre ciò non è previsto.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non si devono sommare.

NAPOLI. Insisto.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Signor Presidente il testo concordato non prevede la parola « soli » che, viceversa, l'onorevole Napoli propone — non so perchè — di aggiungere.

I voti residui abbiamo detto quali sono: per voti residui intendiamo tutti quei voti che appartengono a liste che non sono riuscite a utilizzarli interamente o perchè non hanno raggiunto nessun quoziente o perchè, raggiunto un certo numero di quozienti, non hanno coperto tutti i candidati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento concordato dal Governo e dalla Commissione, di cui ho testè dato lettura.

(E' approvato)

In conseguenza rimane soppresso l'articolo 59.

NAPOLI. Ora, signor Presidente, bisogna sopprimere il 5 comma del vecchio articolo 54 in conseguenza della sostituzione al quarto comma, delle parole: « più tre » con le parole « più uno ».

CASTORINA. Si sopprima.

PRESIDENTE. Ma il sesto comma non viene soppresso.

CASTORINA. Quello rimane.

NAPOLI. Sì, rimane.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 54 risulta, pertanto, il seguente:

Art. 54.

« Il tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'art. 16, procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 49, 50, 51, 53;

2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti, scelti dal Presidente, de-

termina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista.

Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere più uno, ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Ove risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale divide la cifra dei voti residui di ciascuna lista per uno, due, tre, quattro... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai seggi da assegnare.

A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

Ciascuna lista avrà tanti deputati quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Stabilito il numero dei deputati assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il candidato più anziano di età. »

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Art. 55.

« Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale circoscrizionale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal sesto comma del precedente ar-

ticolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.»

Bisogna esaminare se è tuttora esatto il riferimento al sesto comma dell'articolo precedente.

NAPOLI. Basterebbe dire « a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

POTENZA. No, il riferimento sussiste ancora perchè riguarda i voti di preferenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 55 con riserva di modificare, in sede di coordinamento, il riferimento al sesto comma.

(E' approvato)

Art. 56.

« L'Ufficio centrale circoscrizionale pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. »

E' vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, i reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; lo altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 19, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati. »

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. E' opportuno sostituire, nel secondo comma, alle parole « sulla valutazione

« dei voti, i reclami, le proteste, gli incidenti « avvenuti nella sezione », le altre: « sulla « valutazione dei voti, sui reclami, sulle prove « teste, sugli incidenti avvenuti nelle sezioni ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questa modifica.

(E' approvata)

Metto ai voti l'articolo 56 con la modifica testè approvata.

(E' approvato)

Art. 57.

« Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Assemblea regionale, nonchè alla autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo della circoscrizione, che la porta a conoscenza del pubblico. »

(E' approvato)

Art. 58.

« Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in triplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati nonchè il numero dei voti residuali di ciascuna lista.

Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 54.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito del presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria dell'Assemblea regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 61, l'ordine di pre-

cedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale del comune capoluogo della circoscrizione: il terzo è trasmesso in plico sigillato all'ufficio centrale regionale presso la sezione regionale della Corte di Cassazione, mediante corriere speciale. »

Si dovrebbe chiarire perchè mai al primo comma si usa la dizione « dagli altri magistrati ».

CASTORINA. I vari presidenti di seggio non sono magistrati? Questo capoverso va emendato.

NAPOLI. Il secondo comma dell'articolo 58 deve essere soppresso.

PRESIDENTE. Senza dubbio.

NAPOLI. Dopo la parola « magistrati » si deve aggiungere la dizione « ove ve ne fossero ». Non è detto che ci siano magistrati in tutti i seggi.

CASTORINA. Tutti i presidenti dei seggi sono normalmente magistrati.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Poichè non è più previsto il collegio regionale, il verbale di cui al primo comma deve essere redatto in duplice esemplare e non in triplice. Si devono, inoltre, sopprimere le parole « il terzo è trasmesso in plico sigillato all'ufficio centrale regionale presso la sezione regionale della Corte di Cassazione mediante corriere speciale », di cui all'ultimo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti la sostituzione al primo comma della parola « triplice » con l'altra « duplice ».

(E' approvata)

Metto ai voti la soppressione del secondo comma.

(E' approvata)

In conseguenza, al comma successivo deve sopprimersi la parola « inoltre ».

Metto ai voti tale soppressione.

(E' approvata)

Metto ai voti la soppressione delle parole « il terzo è trasmesso in plico sigillato all'ufficio centrale regionale presso la sezione regionale della Corte di Cassazione mediante corriere speciale » di cui all'ultimo comma.

(E' approvata)

Pongo, infine, ai voti l'articolo 58 nel suo complesso e nel testo risultante dagli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Poichè l'articolo 59 è stato soppresso passiamo all'articolo 60.

POTENZA. Allora non esiste più l'ufficio centrale regionale, a nessun effetto?

CASTORINA. E' sostituito dall'ufficio circoscrizionale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 60:

Art. 60.

« Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla Presidenza dell'Assemblea regionale, entro otto giorni dalla proclamazione, per quale collegio intenda optare. In tal caso, la Presidenza dell'Assemblea proclama eletto il candidato che nella stessa lista segue l'ultimo eletto.

In mancanza di tale opzione la Presidenza dell'Assemblea lo considera eletto nel collegio ove ha riportato il maggior numero di voti di preferenza e proclama eletto al seggio resosi vacante, il candidato che segue immediatamente, nella stessa lista, l'ultimo eletto.

Se l'eletto di cui ai precedenti comma non è convalidato, l'opzione o il provvedimento della Presidenza dell'Assemblea sono considerati come non avvenuti, salvo il caso di mancata convalida per motivi di ineleggibilità. »

La prassi parlamentare più costante e tutte le leggi elettorali stabiliscono che nel caso della elezione di un deputato in più collegi l'opzione avviene dopo la convalida e non dopo la proclamazione. Tanto è vero che vi sono deputati i quali si presentano in parlamento eletti in tre o quattro collegi.

NAPOLI. Questo sistema è valido per le Assemblee di 560 deputati. Nel nostro caso i lavori si inizierebbero con una assemblea ridotta.

PRESIDENTE. Niente affatto, perchè anche nelle grosse assemblee può verificarsi questo inconveniente; è questione di proporzioni. Altrimenti si verifica il grave inconveniente che un deputato dopo avere optato, rimane escluso perchè non convalidato.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che sia necessario che il deputato eletto in più collegi opti dopo la sua proclamazione e dopo che la sua elezione sia convalidata almeno in un collegio. Infatti, se egli optasse prima può avvenire che l'elezione gli venga contestata ed egli rimanga escluso da ambedue i collegi.

PRESIDENTE. L'importante è che l'opzione si verifichi in quel collegio per cui è avvenuta la convalida. Non ci può essere opzione se non c'è la convalida.

L'articolo 63 del decreto legislativo presidenziale 10 marzo 1946 identico all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948 numero 74, primo comma stabilisce: « Il deputato eletto in più collegi « deve dichiarare alla Presidenza dell'Assemblea Costituente, entro otto giorni dalla « convalida delle elezioni quale collegio prescelga. Mancando l'opzione si procedé a « sorteggio ».

ARDIZZONE. Qui si tratta della convalida, invece il testo della Commissione parla di proclamazione.

PRESIDENTE. Seguendo quest'ultimo sistema si verificherebbero inconvenienti gravi. L'opzione avviene dopo la convalida da che mondo è mondo.

ARDIZZONE. Io, per proclamazione, intendo il risultato delle elezioni. Il candidato eletto in più circoscrizioni deve optare allo atto della proclamazione. Non ha nulla a che vedere con la convalida.

MONTALBANO. No, tu potresti, in tal caso, optare per un collegio per il quale puoi anche non essere convalidato.

ARDIZZONE. Allora se non sono convalidato viene eletto il candidato che segue immediatamente dopo.

E' in questo senso?

MONTALBANO. Certo che è in questo senso.

PRESIDENTE. Propongo che all'articolo 60 si sostituisca il seguente:

Art. 60.

« Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla Presidenza dell'Assemblea regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio. »

Metto ai voti l'articolo 60 nel testo da me proposto.

(E' approvato)

L'articolo 60, in conseguenza della soppressione dell'articolo precedente, diviene articolo 59. Analogamente avverrà per gli articoli successivi.

Art. 61.

« Il seggio attribuito dall'ufficio centrale circoscrizionale, che rimanga vacante per qualsiasi causa, è assegnato nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri, al primo dei non eletti della medesima lista, secondo la graduatoria di cui all'articolo 54, sesto comma.

Il seggio attribuito dall'ufficio centrale regionale che rimanga vacante per qualsiasi causa, è assegnato, nell'ordine accertato dallo organo di verifica dei poteri, al primo dei non eletti nella graduatoria di cui all'art. 59 il quale appartenga alla stessa lista del candidato venuto a mancare. »

NAPOLI-CASTORINA. Il secondo comma si deve sopprimere.

NAPOLI. Si devono anche sopprimere, in conseguenza di quanto abbiamo stabilito all'articolo 54, le parole « sesto comma ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione delle parole « sesto comma » di cui al primo comma.

(E' approvata)

Metto ai voti il secondo comma.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo 61 nel testo risultante dalle modifiche testè approvate.

(E' approvato)

Art. 62.

« All'Assemblea regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere trasmessi alla segreteria della Assemblea regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione. »

BIANCO. Dopo le parole « ufficio centrale » bisogna aggiungere l'altra « circoscrizionale ».

NAPOLI. Non ce n'è altri, c'è questo solo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Centrale e circoscrizionale. L'uno e l'altro termine.

PRESIDENTE. Resta stabilito che, in sede di coordinamento, si provvederà ad aggiungere la parola « circoscrizionale » dopo le altre « ufficio centrale » ogni qualvolta esse ricorrano.

Metto ai voti l'articolo 62.

(E' approvato)

Passiamo alle disposizioni finali:

Disposizioni finali.

Art. 63.

« Gli impiegati degli organi della Regione, nonché i dipendenti dello Stato e di enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vi-

gilanza della Regione, ad eccezione dei professori universitari, che siano eletti deputati, sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato, secondo le norme in vigore. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti dagli onorevoli Marchese Arduino, Ardizzone, Cacciola, Majordana e Sapienza:

sopprimere le parole: « ad eccezione dei professori universitari »;

aggiungere dopo la parola: « sono » *le altre* « ove lo richiedano ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Che significa: « ove lo richiedano »? La disposizione non avrebbe più alcun significato.

ARDIZZONE. Non è tanto da ridere. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il funzionario, eletto deputato, veniva posto d'ufficio in aspettativa e senza stipendio; invece oggi, con la nuova legge, viene collocato in congedo straordinario mantenendo quindi lo stipendio. Pertanto, si deve prevedere non il diritto al congedo straordinario, ma, semmai, la facoltà di chiederlo.

NICASTRO. Che significa? Rimane in servizio.

ARDIZZONE. Lo scopo a cui tende questa norma è quello di consentire l'esercizio del mandato anche a chi non è abiente. Pertanto, si preveda, per il funzionario eletto deputato, la facoltà — anzichè il diritto — di chiedere il collocamento in congedo straordinario.

NAPOLI. Allora bisogna formulare meglio la dizione da adoperare perchè, così com'è, si presta ad equivoci.

PRESIDENTE. Lo scopo della legge è quello di evitare che si formi una Assemblea di dipendenti dello Stato o della Regione. Piuttosto, devo osservare — e ciò credo che abbia la sua importanza — che la Regione non può senz'altro disporre il collocamento in aspettativa del dipendente dello Stato. Per quest'ultimo caso dovremmo prevedere

un comma a parte in cui si stabilisce che il dipendente statale esercita la funzione di deputato semprechè ottenga dallo Stato il congedo straordinario. E così non vi sarà una invasione di competenze.

NAPOLI. Giusto. Credo che il nostro Presidente abbia messo a fuoco la discussione. Noi non possiamo intervenire nelle attribuzioni dello Stato. Noi possiamo pretendere soltanto che il deputato esercitando la sua funzione non sia in attività di servizio nella amministrazione pubblica. Quindi dobbiamo far sì che l'impiegato ottenga o l'aspettativa o il congedo straordinario. Non credo, inoltre, che si possa accogliere l'emendamento relativo ai professori universitari perchè da che mondo è mondo la funzione di docente universitario non è mai stata incompatibile con la funzione di deputato. Anzi la cattedra ha spesso onorato i parlamenti e viceversa.

ARDIZZONE. Si lascia la possibilità di farlo.

MONTEMAGNO. C'è la legge.

ARDIZZONE. La legge dice: « possono », non « debbono » essere collocati in congedo straordinario.

NAPOLI. Ma non debbono essere in servizio? I dipendenti dello Stato possono scegliere o l'aspettativa o il congedo straordinario; su questo non c'è dubbio.

ARDIZZONE. Su questo siamo d'accordo.

BORSELLINO CASTELLANA. *Assessore all'industria ed al commercio.* Hanno l'obbligo di non essere in servizio...

NAPOLI. E quindi, come ha rilevato il nostro Presidente, debbono ottenere l'aspettativa o il congedo straordinario, a loro scelta.

POTENZA. « Possono » è l'unica dizione possibile. Non possiamo stabilire un obbligo relativamente ad un contratto fra il cittadino e lo Stato. Noi chiediamo che lo Stato metta il suo dipendente eletto deputato regionale nella stessa condizione degli altri suoi dipendenti eletti al Parlamento nazionale. Non possiamo chiedere un sistema differente.

ARDIZZONE. Quindi se il capo dell'amministrazione non concede il congedo il deputato non può esercitare il mandato?

DANTE. Si dimette.

ARDIZZONE. Signor Presidente, io ritiro gli emendamenti anche a nome degli altri firmatari.

NICASTRO. Propongo di votare l'articolo nel testo della Commissione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Una cosa è dire che i dipendenti dello Stato sono posti in congedo — il che significa che non possono esercitare la funzione di impiegato durante il periodo del mandato parlamentare — altra cosa è dire che non possono esercitare il mandato parlamentare se non ottengono il congedo. Nel fissare le cause di inelleggibilità, non abbiamo detto che i dipendenti dello Stato non sono eleggibili alla Assemblea regionale e, del resto, ciò non è detto neanche per le elezioni alle assemblee nazionali. In caso contrario, infatti, creeremmo una serie notevole di esclusioni dal diritto di elettorato passivo e potremmo andare al di là dei principi della Costituzione che stabiliscono per qualsiasi cittadino la libertà di accesso alla pubblica carica di deputato. Cioè, noi verremmo a porre gli impiegati dello Stato nella alternativa di dimettersi o dall'impiego o dall'Assemblea ove non ottenessero il collocamento in congedo straordinario. La qualcosa mi sembra che vada al di là della stessa finalità a cui si ispirava l'articolo. Pertanto, stabiliamo per i nostri funzionari il collocamento in congedo straordinario, mentre per i dipendenti dello Stato io credo che si dovrebbe applicare la legislazione nazionale vigente. Legislazione che dovremmo consultare per formulare un emendamento.

D'ANTONI. C'è la legge ed è stata applicata.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 63 rimane temporaneamente accantonato per potere consultare la legge nazionale.

Do lettura dell'articolo successivo:

Art. 64

« E' riservata all'Assemblea regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri. »

(E' approvato)

Art. 65

« Le disposizioni di cui all'art. 81 del D. L.L. 10 marzo 1946, n. 74, hanno effetto, per i deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, dal momento della prestazione del giuramento prescritto dall'art. 5 dello Statuto. » .

(E' approvato)

Art. 66.

« A ciascun deputato viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, una somma mensile a titolo di indennità fissata dall'Assemblea.

Non è ammessa rinuncia o cessione della indennità. »

Gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Cosentino, Ferrara, Castrogiovanni e Lanza di Scalea hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 66.

NAPOLI. Signor Presidente, questo articolo riguarda il regolamento interno; non è materia di legge elettorale. Che hanno a che vedere con queste cose i poveri elettori?

CRISTALDI. E' materia di regolamento interno; non riguarda la legge elettorale.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sia soppresso l'articolo. Non vale affatto la pena di parlarne.

PRESIDENTE. Ed allora la Commissione è favorevole all'emendamento soppressivo?

CASTORINA. E' favorevole.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 66.

(E' approvato)

Art. 67.

« Prima dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Presidente della Regione provvede, con proprio

decreto, alla ripartizione dei novanta seggi assegnati alla Regione nei nove collegi elettorali, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana almeno trenta giorni prima dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. »

(E' approvato)

Art. 68.

« Col decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione designa l'autorità alla quale sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 18, 22, 25, 57. »

(E' approvato)

Art. 69.

« Per le violazioni delle norme della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi per la elezione della Camera dei deputati. »

(E' approvato)

Comunico che in precedenza gli onorevoli Bonfiglio, Nicastro, Cortese, Caltabiano, Cristaldi e Adamo Domenico hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art.

« Finchè non sia riunita la nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente. »

Comunico, altresì, che è stato presentato dall'onorevole Castrogiovanni un articolo aggiuntivo dello stesso contenuto, che è così formulato:

Art.

« Fino alla riunione della nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente. »

Metto in discussione l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Bonfiglio, Nicastro ed altri. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfiglio, primo firmatario, per illustrare l'emendamento.

BONFIGLIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 14 dello Statuto così stabilisce: « L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato... » Nello Statuto siciliano v'è, dunque, un riferimento diretto alla Costituzione dello Stato. D'altro canto, l'articolo 61 della Costituzione dello Stato, relativamente alla cessazione dell'attività delle assemblee nazionali, così precisa: « Finchè non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti ». Ora, la nostra Assemblea, appunto per il suo legame costituzionale con le prerogative e l'attività delle assemblee nazionali non può che conformarsi allo articolo 61 della Costituzione dello Stato. Ecco perchè, nel redigere l'articolo aggiuntivo in esame, ho creduto di interpretare lo spirito e la lettera e della Costituzione e del nostro Statuto. Il secondo comma dell'articolo 3 del nostro Statuto stabilisce inoltre: « I deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni ». E' questo un termine, potrei dire, fisso.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Perentorio.

BONFIGLIO. Perchè perentorio? Non siamo in tema di procedura.

Ed allora con l'articolo aggiuntivo da me e da altri colleghi proposto, si intende evitare che la cessazione del quadriennio e quindi dell'attività parlamentare di questa legislatura, apra un periodo di *vacatio*, in cui non vi sia una vera e propria attività nè legislativa nè di governo. Non sarebbe infatti esplicabile neppure una attività di governo: se i deputati cessano dalla carica allo scadere del quadriennio...

D'ANTONI. Cessa anche il Governo.

BONFIGLIO.anche il Governo non ha più ragione di essere perchè il Governo è emanazione dell'Assemblea. Resta in carica, semmai, soltanto il Presidente della Regione ma non gli Assessori, i quali non sarebbero neppure deputati, e non essendo tali non potrebbero essere Assessori. Ora, per ovviare a questo inconveniente e per aderire allo spirito della Costituzione che richiede una continuità legislativa.....

PRESIDENTE. La legge, in quella prima parte dell'articolo 61.....

BONFIGLIO. Non si tratta della prima parte, onorevole Signor Presidente, ma del secondo comma, il quale dice testualmente: « Finchè non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti ».

E la ragione di ciò, onorevole Presidente dell'Assemblea, si trova, a mio parere, nella differenza fra la funzione delle assemblee legislative in regime democratico-repubblicano e — scusino i colleghi monarchici — quelle del periodo precedente, del periodo monarchico in cui il Governo accentrava in sé tutti i poteri, cosicchè anche nel periodo di *vacatio* delle assemblee legislative si poteva far continuare la vita della nazione dal punto di vista legislativo-normale, ossia ordinario. Il Governo, infatti, rimaneva in carica in quanto incaricato dal Sovrano e poteva emettere provvedimenti di ordinaria amministrazione che venivano emanati e promulgati dal Sovrano. Non avendo, dunque, il Presidente della Repubblica le stesse funzioni del monarca, ma essendo soltanto il rappresentante della Nazione e non l'accentratore di tutti i poteri (e legislativo ed esecutivo) la competenza di ciascun potere, deve essere esercitata sempre attraverso il Parlamento. Se cessa il Parlamento dalla sua attività si verifica una *vacatio* che pone una soluzione di continuità nell'attività legislativa. Non potrebbe quindi giustificarsi, per quanto riguarda la nostra Regione, la permanenza al potere degli uomini che costituivano il Governo regionale, tanto più che il Governo regionale è eletto dall'Assemblea regionale e non viene nominato dal Presidente della Repubblica, così come avviene invece al Parlamento nazionale. Ora, per ovviare a tutte queste difficoltà, è opportuno aderire al principio sancito dalla Costituzione nazionale. Peraltro, noi — a differenza delle altre regioni autonome, (Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sardegna) nei confronti delle quali il Parlamento nazionale provvede ad approvare la legge elettorale — abbiamo competenza in questa materia. Ecco perchè, dati anche i più vasti poteri che ci competono rispetto alle altre regioni, abbiamo il privilegio di adeguarci, per analogia, al Parlamento nazionale.

Queste sono le ragioni per cui ritengo sia necessario approvare l'articolo da noi proposto.

PRESIDENTE. Anche nella Costituzione della Repubblica è prevista, per ogni legisla-

tura, la durata di anni cinque. Nel nostro statuto questo termine è di quattro anni. Pur tuttavia si ammette la proroga.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Onorevole Presidente, aderisco alle conclusioni del collega che mi ha preceduto. Mi permetto solo di fare rilevare che anche il Presidente della Repubblica, a differenza del monarca, ha un potere che gli proviene proprio dalle assemblee dalle quali è eletto. Non così il monarca. E allora si spiega la necessità della disposizione sancita nell'articolo 61 della Costituzione, cui ha fatto riferimento il collega Bonfiglio, e si appalesa per noi, a maggior ragione, per i metodi esposti dal collega Bonfiglio, la opportunità di approvare la norma che si propone.

Il nostro Governo, infatti, non avrebbe alcuna legittimazione se nel periodo di «vacatio» i poteri non continuassero a sussistere, e per ciascun deputato e per tutta l'Assemblea, essendo il nostro un Governo di formazione elettiva e non di gabinetto. Nessuno dei nostri Assessori nè lo stesso Presidente avrebbe la possibilità di restare al posto che oggi occupano se i poteri di ciascun deputato venissero a cessare il giorno 20 di aprile. Io credo che non ci sia bisogno di spendere molte parole per concludere che i poteri dell'Assemblea dovranno continuare fino al giorno della convocazione della nuova Assemblea.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signori deputati, ho presentato un emendamento identico a quello dell'onorevole Bonfiglio e altri e l'ho fatto seguire da una relazione di presentazione. Pertanto, io ritiro l'emendamento ed aderisco all'emendamento presentato dall'onorevole Bonfiglio e altri.

Le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento sono ampiamente ed analiticamente contenute nella mia relazione di presentazione ed inoltre sono state ripetute da questa tribuna, prima di me ed ottimamente, dagli onorevoli Bonfiglio e D'Antoni. D'altro canto, signori colleghi, secondo il mio punto di vista — ed è per queste che prendo la parola — noi non solo possiamo, ma dobbiamo includere nella nostra legge la norma che si propone. Infatti, nel

primo comma dell'articolo 3 dello Statuto si dice che l'Assemblea è costituita da 90 deputati eletti secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche. Pertanto, signori colleghi, il nostro articolo 3, non genericamente ma specificatamente pone alla nostra legge elettorale politica l'obbligo di adeguarsi ai principi — oggi stabiliti ed allora da stabilire — della Costituzione dello Stato.

POTENZA. E' un'altra questione. Noi stiamo discutendo l'articolo aggiuntivo Bonfiglio ed altri.

CASTROGIOVANNI. Di questo sto parlando.

La conseguenza è che noi, in base al disposto del primo comma dell'articolo 3 dello Statuto, dobbiamo attingere ai principi generali della Costituzione dello Stato: e uno dei principi della Costituzione dello Stato è quello della continuità del potere legislativo, inteso anzitutto come tale, ed in secondo luogo inteso quale organo di controllo del potere esecutivo. E dunque, signori colleghi, proprio per queste ragioni avevo presentato il mio emendamento, che trova piena ed assoluta giustificazione non solo analogicamente a quanto sancito dalla Costituzione dello Stato per le assemblee nazionali ma anche tenendo conto del disposto dell'articolo 3 dello Statuto. Io concludo auspicando che questa Assemblea voti in senso favorevole all'emendamento, perchè, in caso contrario — e ciò soprattutto per quanto riflette la continuità del potere esecutivo — non sarebbe possibile agli assessori di rimanere ai loro posti di Governo.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Io chiedo che l'esame di questo articolo aggiuntivo venga sospeso. (*Commenti - Dissensi*). Noi stiamo discutendo un disegno di legge elettorale con cui questo problema non ha niente a che vedere. Portiamo innanzitutto a compimento l'esame del disegno di legge elettorale, e poi penseremo a questo emendamento, che è tutt'altra cosa. Io non mi so spiegare in quale modo, mentre si procede all'esame di un disegno di legge, si possa discutere di altri problemi.

NICASTRO. E' questo che non c'entra. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. E' un articolo nuovo che si vorrebbe aggiungere; non si tratta di altra materia.

Qual'è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema posto dall'emendamento presentato dagli onorevoli Bonfiglio ed altri e dall'onorevole Castrogiovanni, è indubbiamente, un problema di notevole portata ed importanza.

In effetti, così nel nostro Statuto come in tutti gli altri statuti speciali nulla si dice per quel che concerne il periodo che intercorre tra la data fissata dagli statuti stessi quale limite di durata di una legislatura, ed il giorno in cui la nuova Assemblea debba riunirsi. Come è stato ricordato dall'onorevole Bonfiglio, il nostro Statuto stabilisce che i deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica con lo scadere del termine dei quattro anni.

Analoga disposizione noi troviamo negli altri statuti speciali: nello Statuto sardo si precisa che il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e che le nuove elezioni sono indette entro dieci giorni dalla fine della legislatura precedente ed hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno. Il Consiglio regionale dell'Alto Adige dura in carica quattro anni e le elezioni per il nuovo consiglio sono indette due mesi prima della scadenza del quadriennio; in questo caso il problema è risolto implicitamente, perchè, indicendosi le elezioni mentre i consiglieri sono in carica, non v'è alcuna soluzione di continuità. Il Consiglio della Valle D'Aosta, inoltre, è eletto per quattro anni, le nuove elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio precedente ed hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.

Il nostro problema è di particolare importanza soprattutto per quanto attiene alle conseguenze cui hanno accennato i colleghi Bonfiglio e D'Antoni. Esso riflette il modo come regolare la vita dell'Assemblea e del Governo durante il periodo intercorrente fra la data in cui scade una legislatura e quella in cui viene convocata la nuova Assemblea. Nella Costituzione della Repubblica il problema è specificamente regolato poichè in essa si stabilisce che, fino a quando non sono riunite le nuove Assemblee nazionali, sono prorogati

i poteri delle precedenti due Camere. L'onorevole Bonfiglio afferma che da questa norma della Costituzione si può ricavare un principio di carattere generale: il principio della continuità del potere legislativo, perchè laddove si parla nella Costituzione della Repubblica di Camere, si allude, in sostanza, ad organi del potere legislativo dello Stato; anche il nostro è indubbiamente un organo legislativo perchè le nostre leggi hanno efficacia pari a quelle del Parlamento nazionale. L'onorevole Bonfiglio ritiene che, attraverso questo principio di applicazione analogica, che è assai importante e serio, si possano risolvere una serie di gravi problemi. Ora, onorevoli colleghi, il problema ha i suoi aspetti positivi e sono quelli che ha prospettato l'onorevole Bonfiglio, ma esso ha anche qualche elemento dubbio poichè potrebbe obiettarsi che i principî della Costituzione repubblicana non possono estendersi fino a tal punto.

Ma non è di questo che voglio discutere, perchè qui decideremo secondo il nostro punto di vista di Assemblea regionale siciliana. Io ritengo, però, che non debba essere questa la via da seguire. L'Assemblea ricorderà che a suo tempo vennero dettate dallo Stato delle norme di attuazione, in ordine alla convocazione della prima Assemblea regionale. Queste norme concludevano con una disposizione che non ho bisogno di ricordare all'Assemblea, nella quale si diceva che esse avrebbero avuto vigore fino a quando non fosse stato, dalla Regione, diversamente disposto. E non c'è dubbio che noi dobbiamo ritoccare quelle norme perchè esse parlano della convocazione, da parte dell'Alto Commissario per la Sicilia, della prima Assemblea regionale siciliana, con un preciso ordine del giorno che deve risultare pubblicamente secondo determinate formalità. Oggi, invece, dovrebbe parlarsi del Presidente della Regione e non dell'Alto Commissario, e si dovrebbero aggiornare queste norme poichè esse debbono servire non per la convocazione della prima Assemblea regionale ma delle varie Assemblee che si succederanno. Si tratta, cioè, di stabilire norme permanenti, non transitorie.

Io credo, pertanto, che noi dovremmo coerentemente (come abbiamo fatto, a proposito della riforma agraria, quando modificammo la struttura del Consiglio regionale dell'agricoltura e del Comitato regionale per la bonifica) trasferire queste norme in un disegno di legge apposito che modifichi le norme di at-

tuazione dello Statuto relative alla convocazione della prima Assemblea regionale siciliana; disegno di legge che dovrebbe essere discusso stasera o domani. Questo io propongo per un complesso di ragioni che non vorrei sottolineare. Mi sembra questa eventuale soluzione maggiormente apprezzabile. Non ci divide, insomma, la sostanza della questione, ci divide la procedura.

L'Assemblea decida; ove dovesse decidere in senso contrario alla mia proposta, io — pur non ritenendo questa la sede opportuna — sono pronto a votare con i colleghi.

BONFIGLIO. Questa è la sede propria.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non credo.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Se tutti concordiamo sull'opportunità di approvare con una legge a parte, come propone l'onorevole La Loggia, questa disposizione, noi non abbiamo ragione di opporci. Per la procedura non faremo una questione. Se, però, esaminando questo eventuale disegno di legge, si dovesse verificare un dissenso nel merito, allora — io ritengo — è meglio concludere stasera.

D'ANTONI. Non c'è dissenso.

BONFIGLIO. Meglio farlo stasera.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Io ho espresso molto chiaramente il mio giudizio.

BONFIGLIO. Ma la discussione si chiuderebbe e noi dovremmo riapirla.

AUSIELLO. La sede propria è questa.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. A me sembra che sia perfettamente applicabile all'Assemblea regionale siciliana l'articolo 61 della Costituzione. Se riconosciamo che oltre alle norme contenute nello Statuto regionale, per ciò che riguarda una speciale attribuzione di poteri, noi dobbiamo osservare le direttive fondamentali e sostanziali della Costituzione della Repubblica dovrà, a me sembra, riconoscersi anche che l'articolo 61 si riferisce non soltanto alle due Camere ma anche all'Assemblea regionale

siciliana, che, attraverso il coordinamento dello Statuto, è diventata un terzo organo legislativo dello stesso tipo delle due Camere.

BONFIGLIO. E' esatto.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Peraltro, le stesse disposizioni, circa la durata della legislatura, che vigono per il Parlamento siciliano vigono per le assemblee nazionali. Infatti, così come avviene per l'Assemblea regionale siciliana, l'articolo 60 della Costituzione, stabilisce: « La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

Nel caso in esame, non si tratta, quindi, di proroga delle legislature ma di proroga di poteri. L'articolo 61 pone necessariamente questa distinzione altrimenti sarebbe in contrasto con l'articolo 60. Ora se l'articolo 61 non contrasta con l'articolo 60 non contrasta neppure con l'articolo 3 dello Statuto siciliano che fissa in un periodo di quattro anni la durata dell'attuale legislatura. Qual'è il significato, allora, di questa norma, messa in relazione con l'altra che riguarda la Camera dei deputati ed il Senato — cioè l'articolo 60 della Costituzione — nonché con l'articolo 3 dello Statuto, che riguarda l'Assemblea regionale siciliana? Lo scopo di mantenere la continuità costituzionale dei poteri. Il che significa che in questo stato intermedio fra la scadenza del termine della legislatura in corso e l'inizio della legislatura successiva, in questo termine intermedio, per quanto le Camere e l'Assemblea regionale siciliana non debbano considerarsi funzionanti in una situazione normale, devono tuttavia ritenersi investite dei loro poteri, ai fini della continuità costituzionale. Non v'è, quindi, alcuna stranezza in questa proroga, perchè se stranezza ci fosse essa sussisterebbe anche per le Camere nazionali; nè v'è alcuna incongruenza in questa legge che noi dobbiamo votare, data la netta distinzione che la Costituzione compie tra proroga della legislatura e proroga dei poteri. Non verremmo, perciò, a prorogare la legislatura dell'Assemblea regionale; diremmo soltanto che, per quanto la legislatura sia cessata, continuano i poteri dell'Assemblea precedente, così come avviene per le Camere nazionali, fino alla convocazione della nuova Assemblea.

BONFIGLIO - MONTALBANO. Chiaro. Esatto.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Per quanto riguarda la sede dove inserire questa norma, io ritengo che la sede adatta sia proprio la legge elettorale, la quale nello stabilire il modo come i deputati sono eletti e il modo come entrano in funzione, può, a margine, realizzare l'articolo 61 della Costituzione per quanto riflette la proroga dei poteri.

Pertanto, io mi domando: l'articolo 61 della Costituzione ha bisogno di una legge ordinaria per essere posto in efficienza? In tal caso chi la deve emanare la legge? Quell'organo legislativo che è investito di quei poteri che vengono prorogati, così come avviene nella legge elettorale nazionale. Inserendo, nella nostra legge elettorale, questa norma che è conforme all'articolo 61 della Costituzione, anche se ci venisse obiettato che non era necessaria la inserzione in una legge ordinaria, non determineremmo, perciò, un motivo di incostituzionalità. Infatti, tutte le volte che una legge ordinaria ripete una norma contenuta nella Costituzione, ciò non può mai determinare motivo di censura alla legge per eccesso dei poteri costituzionali. Quindi ritengo che non ci sia alcuna preoccupazione di votare questa norma, come non ci sia alcuna preoccupazione di votarla in sede di legge elettorale, nella quale, anzi, va inserita anche per un'esigenza sistematica.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ai voti.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Non ritengo necessario, anzi, ricorrere ad una nuova legge per inserire una norma che avrebbe vigore ugualmente anche senza la nostra ripetizione. Così facendo noi evitiamo anche quella apprensione a cui un momento fa accennava l'onorevole Montalbano.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo Bonfiglio ed altri.

(E' approvato)

Si riprende la discussione dell'articolo 63 rimasto in sospenso.

Lo rileggo:

Art. 63.

« Gli impiegati degli organi della Regione, nonché i dipendenti dello Stato e di enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione, ad eccezione dei professori universitari, che siano eletti deputati, sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato, secondo le norme in vigore. »

L'articolo è stato accantonato temporaneamente perchè il testo della Commissione parla anche degli impiegati dello Stato per i quali — è stato obiettato — la Regione non ha competenza di disporre.

Intanto, comunico all'Assemblea che è stato presentato dagli onorevoli Bongiorno, Arduzzone e Cristaldi il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 63 il seguente:

Art. 63.

« Gli impiegati degli organi della Regione nonché i dipendenti di enti e di istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione che siano eletti deputati, possono essere collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato secondo le norme in vigore.

Ai dipendenti dello Stato si applicano le disposizioni del R.D. 26 giugno 1929, n. 988. »

Perchè dire: « possono essere collocati in congedo straordinario » e non « sono collocati in congedo straordinario » così come è previsto nella legge dello Stato? Perchè si deve fare una distinzione per gli impiegati della Regione?

CASTORINA. La Commissione insiste per la dizione: « sono collocati in congedo straordinario. »

PRESIDENTE. Quindi la Commissione insiste perchè rimanga tale e quale il proprio testo, sopprimendo le parole « dello Stato ».

CASTORINA. Si può fare un comma a parte per gli impiegati dello Stato.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. La legge richiamata nell'emendamento sostitutivo dà un diritto all'impiegato che noi non possiamo sicuramente sop-

primere. Ora, noi dobbiamo stabilire che lo impiegato eletto deputato deve trovarsi in congedo straordinario o in aspettativa per potere svolgere il suo mandato e che, comunque, non deve essere contemporaneamente impiegato dello Stato e deputato. Non ritengo, però, che la soluzione che è stata suggerita venga incontro alla nostra esigenza.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Una disparità di trattamento fra impiegati della Regione e impiegati dello Stato non è ammissibile, nè è ammissibile il richiamo alla legge nazionale per questi ultimi, nè introdurre una restrizione maggiore per i dipendenti degli organi regionali. Se si ritiene che la restrizione debba essere maggiore lo deve essere per tutti. Si osserva, inoltre, che la dizione: « possono » è sostanzialmente inefficace. Pertanto, si deve usare la dizione: « debbono » ma la si deve riferire a tutti.

GENTILE. « Debbono » non « possono ».

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Io penso che l'espressione « possono » sia giuridicamente irrilevante. La situazione è questa: noi non possiamo disporre per gli impiegati dello Stato; ma è necessario stabilire lo stesso trattamento per gli impiegati della Regione e per gli impiegati dello Stato. Quindi, usando la dizione « sono » diamo una disposizione imperativa che dovrebbe valere, però, per entrambi. Ora, poiché noi non possiamo disporre per gli impiegati dello Stato, noi dovremmo, così come ha suggerito l'onorevole La Loggia, in un secondo comma, dire che gli impiegati dello Stato, ad eccezione dei professori universitari, i quali non ottengono il congedo, possono dimettersi da deputati o dimettersi da impiegati.

CRISTALDI. Ma no!

POTENZA. Questo è assurdo.

MONTALBANO. Non c'è altra soluzione.

NAPOLI. E' l'incompatibilità di cui all'articolo 10.

MONTALBANO. Questa proposta come giustamente fa osservare il collega Napoli, si riferisce alle incompatibilità di cui all'articolo 10. Se dobbiamo decidere, noi dobbiamo stabilire, nello stesso modo, e per gli impiegati della Regione e per quelli dello Stato: per esserci parità di trattamento occorrono due comma distinti, il primo che riguarda gli impiegati della Regione, il secondo che riguarda gli impiegati dello Stato. Quindi, accetto la proposta dell'onorevole La Loggia.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. L'onorevole Montalbano ha osservato che gli impiegati della pubblica amministrazione non possono essere eletti se non si dimettono da impiegati. Io farei una proposta obiettiva tenendo conto che il congedo straordinario è un privilegio che riceve l'impiegato in quanto viene pagato, per cui lo Stato può negarlo, mentre l'aspettativa non può essere negata.

In conseguenza, noi dovremmo stabilire che l'impiegato statale e l'impiegato regionale devono essere collocati in congedo straordinario o in aspettativa.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, io ritengo che la questione sia risolvibile in termini precisi. Per quanto riguarda gli impiegati della Regione noi abbiamo facoltà di disporre e diremo: sono collocati in congedo. Per quanto riguarda gli impiegati dello Stato noi non abbiamo che da richiamare l'applicazione della legge dello Stato che riguarda la materia. Pertanto stabiliamo che per gli impiegati dello Stato si applicano le norme di cui alla legge del 1929.

Voce: Esatto.

CRISTALDI. In questo modo noi rendiamo esecutiva una norma dello Stato. E' il meno che possiamo fare per garantire la possibilità agli impiegati dello Stato di esercitare la loro funzione di deputati.

PRESIDENTE. Si obietta, però: se lo Stato non dovesse collocarli in congedo?

CRISTALDI. Se lo Stato non impugna la nostra legge elettorale, essa vale anche nei

confronti dello Stato. Ma quest'ultimo può impugnare una legge che applica una legge dello Stato?

D'altra parte, possiamo lasciare alla mercé di un capo di ufficio, un deputato che è stato eletto dal popolo? Quindi, mentre ritengo che per gli impiegati della Regione si deve prevedere il collocamento in congedo, per gli impiegati dello Stato si deve richiamare la legge del 1929.

PRESIDENTE. La Commissione dica il suo parere.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Se è vero che in materia di legge elettorale e politica per l'elezione dei deputati al Parlamento regionale la Regione ha legislazione esclusiva, una norma che tenda a tutelare la libertà del deputato che deve esercitare questo mandato (che è inconciliabile con la prosecuzione del servizio nel proprio impiego) può e deve valere anche per il funzionario dello Stato. Analogamente, infatti, legiferando in base ad una competenza esclusiva in materia di agricoltura, disponiamo anche sui diritti di proprietà, così come è avvenuto per la riforma agraria. Non mi pare che ci sia differenza di sorta, perchè lo scopo che deve raggiungere questa norma è quello di dare all'esercizio della funzione del deputato regionale quella determinata fisionomia, non tenendo conto che si tratta di dipendenti della Regione o dello Stato. Quindi, possiamo dire che devono essere posti in congedo straordinario sia che si tratti di impiegati della Regione sia di impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Il Governo è pregato di dire il suo parere.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea ha affrontato in sede di votazione dell'articolo 8 i casi di ineleggibilità e gli obblighi che derivano agli impiegati dello Stato e della Regione, ove essi accettino la candidatura. E' in quella sede che abbiamo affrontato per la prima volta il problema di cui si discute ed abbiamo detto che non tutti gli impiegati ma soltanto alcune categorie non possono essere eletti, se non cessino dalle funzioni relative al loro impiego, ad una certa data. Ma non abbiamo certamente esteso questa condizione a tutti gli impiegati dello Stato e della Regione, perchè questa sarebbe stata una grave restrizione del diritto eletto-

rale passivo, che la Costituzione attribuisce a tutti i cittadini. Non v'è dubbio, quindi, che non possiamo adesso, considerando l'ipotesi del deputato già eletto, riguardare il problema con diverso occhio e diversa estensione. Sta bene che determinate categorie di impiegati non debbono esercitare congiuntamente le funzioni di deputato e quelle relative al loro impiego. L'articolo 63 rappresenta la sede adatta per stabilire che non è possibile la coesistenza di queste due funzioni — si tratti di impiegati della Regione o dello Stato — perchè è chiaro che non può, ad esempio, un prefetto, eletto deputato, continuare ad esercitare la funzione di prefetto. Quindi, non v'è dubbio che il problema della incompatibilità per determinate categorie di impiegati, che sono quelle stesse previste dall'articolo 8, deve essere affrontato, qualunque ne siano le conseguenze, in questa sede. Ora l'incompatibilità della funzione di deputato con quella di impiegato non possiamo però stabilirla per tutti, ma soltanto per quelle categorie di impiegati per le quali, all'articolo 8, abbiamo trovato giusto di stabilire l'ineleggibilità. Di guisa che credo che questo articolo debba essere emendato di nuovo e modificato specificando chiaramente quelle categorie — per cui sono previste le cause di ineleggibilità — le quali non possono esercitare la loro funzione nel periodo del mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Per coloro che sono dichiarati ineleggibili non può sorgere il problema.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Le cause che determinano l'incompatibilità possano sopravvenire e quindi devono essere previste. Non credo che si possa disporre nello stesso modo per gli impiegati dello Stato e per quelli della Regione. Per quanto riguarda gli enti vigilati della Regione, inoltre, non so se si possa — e sia opportuno — porre lo obbligo del congedo straordinario e se questo obbligo debba essere rispettato anche dagli enti ad amministrazione autonoma. Comunque noi non possiamo stabilire l'obbligo del congedo anche per gli impiegati dello Stato. Se noi lo ammettessimo che cosa nascerebbe? Potrebbe darsi che lo Stato non li ponesse in congedo; potrebbe aversi uno spostamento in questa Assemblea, con la revoca del congedo e questo non credo che contribuisca alla autonomia delle funzioni di un deputato. Pertanto, possiamo disporre soltanto per gli impiegati della Regione, mentre per gli

altri impiegati dovremmo richiamarci alla legge nazionale. Comunque, l'impiegato dello Stato deve chiedere il congedo e lo Stato deve concederlo. Con l'espressione « possono » non si è inteso attribuire la facoltà allo Stato di concedere o meno il congedo, ma ci si riferisce alla legge sullo stato giuridico degli impiegati.

Vorrei, però, pregare il Presidente di rinviare la discussione di questo articolo a domani, perchè si rende necessario approfondire la questione.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, la discussione del disegno di legge proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, 22 febbraio, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 21,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO.

Risposta scritta ad interrogazione

D'AGATA. — *Al Presidente della Regione.* — « Per sapere se non creda opportuno ed urgente dare disposizioni a tutti gli uffici di Polizia della Regione, perchè venga assolutamente proibito, durante le manifestazioni e le feste varie, lo sparo di fuochi pirotecnici e di bombe a salve, onde evitare mortali sciagure, quale quella avvenuta a Belpasso (Catania) durante la recente festa di S. Lucia, che ha provocato la morte orrenda di due giovani ». (1213) (*Annunziata il 15 dicembre 1950*)

RISPOSTA. — Comunico che le questure della Sicilia si sono sempre attenute alle norme del vigente regolamento nel rilascio delle concessioni di polizia per l'accensione di fuochi pirotecnici.

Recentemente le stesse questure, in seguito al ripetersi di luttuosi incidenti, sono state invitate a fare eseguire, dalle direzioni di artiglieria competenti per territorio, accertamenti chimici su campioni di esplosivi opportunamente prelevati.

E' stato disposto inoltre che, nelle provin-

cie, ove si sono manifestati abusi, le popolazioni siano avvertite con pubblici manifesti del particolare rigore con cui gli stessi vengono perseguiti in base alle norme di cui agli articoli 697 e seguenti e 703 del codice penale, nonchè di quelle del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza relative al controllo delle armi.

Non si è mancato, anche in relazione alla recente grave disgrazia di Catania, di rivolgere a tutti gli uffici di polizia della Sicilia vive sollecitazioni perchè ogni cura sia messa in questa particolare tutela della pubblica incolumità.

Non si ritiene opportuno, peraltro, vietare l'accensione di fuochi pirotecnici — salve le necessarie misure di sicurezza — dato che essa risponde a tradizioni millenarie in cui affonda le sue radici la civiltà della popolazione isolana. (16 febbraio 1951)

Il Presidente della Regione
RESTIVO.